

## Stato di adottabilità

Notizia del 13/06/2015

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11890, depositata il 9 giugno 2015.

**Il caso.** Il tribunale per i minorenni di Potenza dichiarava lo stato di adottabilità di un minore, in conseguenza della sussistenza di una situazione di abbandono, e nominava un tutore definitivo. La decisione, impugnata dai genitori e dalla zia materna con due distinti ricorsi, veniva riformata dalla Corte d'appello di Potenza, che accoglieva il gravame della zia. I giudici territoriali, rilevando la manifestazione di disponibilità della donna ad accogliere il nipote ed a prendersi cura di lui, escludevano la situazione di abbandono del bambino.

Il tutore definitivo del minore, nominato dal tribunale per i minorenni, ricorreva in Cassazione, censurando la pronuncia di appello nella parte in cui era stata esclusa la situazione di abbandono del minore. I giudici non avrebbero svolto alcun accertamento sui pregressi rapporti tra la zia ed il minore, per verificare se ci fossero stati dei rapporti significativi con il bambino. La Corte territoriale, a giudizio del ricorrente, si sarebbe invece limitata a dedurre la qualità dei rapporti tra zia e nipote da quelli intercorsi tra la donna ed il fratello del bambino. Inoltre, il ricorrente contestava la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal minore, il quale avrebbe espresso la volontà di non essere affidato alla zia.

**La disponibilità del parente non basta.** La Corte di Cassazione ricorda innanzitutto che lo stato di abbandono non viene meno per il solo fatto che al minore vengano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di parenti entro il quarto grado, risultando necessario, in tal caso, verificare che l'ambiente domestico sia in grado di garantire al medesimo un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità, senza che, in particolare, la valutazione di idoneità dei medesimi parenti alla sua assistenza possa prescindere dalla considerazione della loro pregressa condotta.

Non è, quindi, sufficiente la mera dichiarazione di disponibilità proveniente da un parente di tenere con sé il minore in sostituzione dei genitori, essendo necessaria la comprovata esistenza di pregressi e significativi rapporti con lo stesso.

**Non sono stati verificati i rapporti tra la zia ed il bambino.** Su questo punto si concentrano le critiche della Cassazione: l'errore dei giudici di merito è stato di aver dedotto

l'insussistenza dello stato di abbandono esclusivamente dalla mera dichiarazione di disponibilità da parte della zia a prendersi cura del bambino, dagli ottimi rapporti esistenti tra la donna ed il fratello del minore e, «in forza di una sorta di procedimento logico-sillogistico», dal legame affettivo molto forte tra i due fratelli. La Corte d'appello, quindi, aveva affermato che i rapporti tra la zia ed il minore dovevano ritenersi significativi "per riflesso", cioè per una sorte di automatismo, senza indicare altri elementi in base ai quali ritenere sussistente, in concreto, una significativa relazione affettiva tra la donna ed il bambino.

**Dichiarazioni del minore non considerate.** Inoltre, la sentenza di appello non aveva tenuto conto in alcun modo delle dichiarazioni rese dal minore, nonostante i giudici avessero disposto la sua audizione.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, invitando la Corte d'appello di Potenza a valutare adeguatamente la sussistenza di rapporti significativi tra la zia ed il bambino, nonché a considerare le dichiarazioni del minore, in base al principio di diritto secondo cui «in tema di dichiarazione dello stato di adattabilità, l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, con la conseguenza che, una volta disposta tale audizione anche in grado di appello, il giudice del gravame non può prescindere dal tenere conto delle relative risultanze».